



SENT. NR. 49/2026/M

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al 46647 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS vedova di OMISSIS (CF OMISSIS), rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avv.ti Simonetta Marchetti e Alessandro Marchetti, ed elettivamente domiciliata in Roma alla via Paolo Emilio n.71

RICORRENTE

CONTRO

Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. -
Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

Dichiarare il diritto della ricorrente iure proprio e iure hereditatis alla IIS anche ai fini del calcolo della 13^a mensilità in misura intera sulla pensione tabellare del marito OMISSIS iscrizione OMISSIS dalla decorrenza e fino alla

SENT. NR. 49/2026/M

data del decesso, in assenza di qualsiasi duplicazione. Ciò oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto fino al soddisfo;

con vittoria di spese di giudizio di cui si dichiara antistatari

Per Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t.

Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna:

Rigetto ricorso e vittoria di spese

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio il Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. - Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna chiedendo la corresponsione della IIS sui ratei di pensione corrisposti al proprio coniuge, deceduto in data 9.6.2024.

Il Ministero affermava il difetto di legittimazione attiva, non avendo il marito richiesto la prestazione in vita.

La ricorrente depositava memorie integrative con le quali insisteva nell'accoglimento del ricorso.

Alla udienza del 31.3.2026, assistiti dalla dott.ssa Antonietta Monaco, alla presenza per la ricorrente dell'avv. Simonetta Marchetti e per il Ministero dell'Economia e delle Finanze della dott.ssa Ricci Leila, su delega agli atti della dott.ssa Ghini Giovanna, dopo la discussione la causa è stata decisa con lettura del dispositivo

DIRITTO

La domanda è infondata atteso il difetto di legittimazione attiva della ricorrente. Secondo l'orientamento del giudice di legittimità, cui

SENT. NR. 49/2026/M

aderisce la giurisprudenza delle Sezioni di Appello - Cass Sez. Lavoro,

Sentenza n. 23268 del 08/11/2007:

L'art. 90 del r.d. n. 1422 del 1924, nel disporre che le rate di pensione non percepite dal pensionato deceduto sono pagate al coniuge superstite, disciplina il pagamento delle pensioni già liquidate ed è diretto ad attuare una "adjectio solutionis causa" nell'interesse dell'istituto debitore e degli eredi, senza minimamente incidere sulla titolarità dei relativi diritti, regolati dalle comuni norme successorie. Conseguentemente, è esclusa la "legitimatio ad causam" del coniuge nelle azioni volte all'attribuzione "jure ereditario" di diritti del defunto nella sfera patrimoniale di altri superstiti, quale l'azione volta al riconoscimento del diritto agli interessi e alla rivalutazione monetaria sulle rate corrisposte in ritardo.

Ciò posto, trattandosi di IIS su ratei già maturati e riscossi, sussiste il difetto di legittimazione attiva.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi dell'art. 152 bis c.p.c. richiamato dall'art. 158, comma 2, del c.g.c., condanna OMISSIS a pagare in favore del Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del Ministro p.t. Ragioneria dello Stato di Bologna, in complessivi € 500,00, oltre IVA, CPA, contributo unificato e rimborso forfettario, tenuto conto della non vincolatività delle tariffe professionali, da ridurre del 20% stante la rappresentanza personale della parte.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei

SENT. NR. 49/2026/M

confronti di Ministero dell'Economia e delle Finanze in persona del
Ministro p.t. Ragioneria Territoriale dello Stato di Bologna, così
provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna OMISSIS a pagare, in favore di Ministero dell'Economia e
delle Finanze in persona del Ministro p.t. -Ragioneria Territoriale dello
Stato di Bologna, le spese e competenze del presente giudizio, che
liquida in € 500,00, oltre IVA, CPA, rimborso forfettario e contributo
unificato, da ridurre del 20% stante la rappresentanza personale della
parte.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in
materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della
segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e
degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente
coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 31 marzo 2026

IL GIUDICE UNICO

(Dott. Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 10 aprile 2026

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

SENT. NR. 49/2026/M

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 10 aprile 2026

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente